

COMUNE di ARGENTA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO.

Regolamento adottato con delibera consiliare n. 49 del 29.07.2005

INDICE DEL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO.....	1
ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
PARTE PRIMA.....	2
ART. 2 DEFINIZIONE DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA.....	2
ART. 3 LOCALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE.....	2
ART. 4 CLASSIFICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	2
ART. 5 CARATTERE DI TEMPORANEITA'	3
ART. 6 RISPETTO DEI LIMITI DI RUMORE E DI ORARIO	3
ART. 7 MANIFESTAZIONI "RIPETITIVE" E "NON RIPETITIVE".....	3
ART. 8 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA. MANIFESTAZIONI NON RIPETITIVE.....	4
ART. 9 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA. MANIFESTAZIONI RIPETITIVE	4
ARTICOLO – 10 ESCLUSIONI	4
ART. 11 CANTIERI. REGOLE GENERALI.....	5
ART. 12 CANTIERI. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	5
ART. 13 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE DICHIARAZIONI – SOGGETTO COMPETENTE	6
PARTE SECONDA	6
ATTIVITA' RUMOROSE	6
ART. 14 ATTIVITA' AGRICOLE	7
ART. 15 PARTICOLARI SORGENTI SONORE	7
Macchine da giardino	7
Altoparlanti	7
Cannoncini antistorno.....	7
Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine.....	7
ART. 16 SORGENTI SONORE IN GENERE.....	7
ART. 17 SANZIONI.....	8
ART. 18 AUTORITA' COMPETENTE	8
TABELLA 1).....	9
Concerti all'aperto	9
Concerti/spettacoli all'aperto	9
Cinema all'aperto	9
Discoteche e similari all'aperto	9
TABELLA ESEMPLIFICATIVA.....	10
Allegato 1	11
Allegato 2.....	12

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento sul territorio comunale di attività rumorose, tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Giunta Regionale con la direttiva 45/2002 .
2. Il regolamento definisce, per dette attività, il procedimento concernente il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti ivi fissati sia per lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo in luogo pubblico o aperto al pubblico, ai sensi degli articoli 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sia per lo svolgimento di altre attività comportanti rumore.
3. Il regolamento definisce inoltre, sulla scorta degli indirizzi dettati dalla predetta direttiva regionale, regole per l'attività di cantiere, l'attività agricola, ed altre particolari forme di emissioni rumorose che, per loro caratteristica, sono temporanee in quanto si esauriscono in un arco di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.
4. Il presente regolamento assume, peraltro, il riposo delle persone come un diritto imprescindibile, e, coordinandolo con l'esercizio di attività d'impresa, lo tutela in tutte le sue forme. A tal fine definisce una ulteriore disciplina di dettaglio.

PARTE PRIMA

ART. 2 DEFINIZIONE DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA

Sono manifestazioni a carattere temporaneo (in seguito denominate "manifestazioni") ai fini della disciplina relativa all'inquinamento acustico i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito;

ART. 3 LOCALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Tutto il territorio comunale, in difetto di specifica individuazione cartografica di destinazione urbanistica o di vincoli di altra natura – comprese motivazioni attinenti a viabilità, sicurezza ed ordine pubblico – potrà essere sede di svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo, così come definite dalla Delibera G.R. n. 45/02.

ART. 4 CLASSIFICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

In considerazione del precedente articolo 3, i limiti massimi di esposizione al rumore durante lo svolgimento delle manifestazioni non dipendono dal sito, salvo eventuale determinazioni specifiche dettate dalla zonizzazione acustica del territorio, ma dipendono unicamente dalla temporaneità e dalla classificazione degli eventi come specificate nella tabella allegata sub 1), che forma parte integrante del presente regolamento.

ART. 5 CARATTERE DI TEMPORANEITA'

1. Per temporaneità si intende - per ogni manifestazione che produce inquinamento acustico - un periodo massimo che non deve mai superare 35 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno e di durata non superiore alle 4 ore al giorno.

2. Nel caso di durata superiore a 4 ore/giorno, l'evento con utilizzo del sonoro deve essere intervallato da un riposo almeno pari a 1 ora.

ART. 6 RISPETTO DEI LIMITI DI RUMORE E DI ORARIO

1. Le manifestazioni temporanee elencate nella tabella sub 1), qualora siano svolte nel rispetto dei parametri, tutti, ivi indicati, non necessitano di richiesta esplicita di autorizzazione in deroga. Sarà compito del responsabile della manifestazione, sottoscrivere e trasmettere almeno 20 giorni prima della manifestazione stessa apposita dichiarazione conforme all'*allegato 1* ed attestante il rispetto dei limiti sopracitati.

2. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è, di norma, consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nella tabella 1 anche del limite di esposizione per il pubblico. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 180 dB(A) LA_{max}, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

ART. 7 MANIFESTAZIONI "RIPETITIVE" E "NON RIPETITIVE".

1. Le manifestazioni temporanee, come definite all'articolo 4, 1° comma, sono "non ripetitive" o "ripetitive".

2. Sono non ripetitive le manifestazioni:

a. che si svolgono in unica sessione ovvero con una durata comunque non superiore ai 10 giorni consecutivi (anche per frazioni di giorno);

b. che, complessivamente, non si svolgono per più di 20 volte l'anno e comunque entro il limite di cui all'articolo 5, 1° comma.

3. sono ripetitive le manifestazioni:

a. di durata superiore ai 10 giorni consecutivi (anche per frazioni di giorno);

b. che, complessivamente, si svolgono per più di 20 volte l'anno, e comunque entro il limite di cui all'articolo 5, 1° comma.

4. Qualora dette manifestazioni, per motivi oggettivi, documentabili o dichiarati, non fossero in grado di rispettare anche una sola prescrizione contenute in tabella 1) devono essere esplicitamente autorizzate in deroga ai limiti ivi indicati.

ART. 8 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA. MANIFESTAZIONI NON RIPETITIVE.

1. L'autorizzazione in deroga ai limiti fissati dalla tabella allegata per le manifestazioni "non ripetitive" deve essere esplicitamente richiesta a cura dell'organizzatore della manifestazione almeno 45 giorni prima della data o delle date previste. In questo caso il responsabile dell'iniziativa deve richiedere al Comune su modello conforme all'*allegato 2* specifica autorizzazione in deroga, corredandola della documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.
2. Il richiedente deve congruamente motivare la richiesta di deroga, documentando l'oggettiva impossibilità, anche in relazione agli accorgimenti da adottarsi in funzione del tipo di spettacolo ovvero del luogo, di rientrare negli standard richiesti di emissioni rumorose.
3. Qualora il tipo di manifestazione sia evidentemente irrilevante dal punto di vista del disturbo ambientale, tenuto conto della durata del tutto limitata (inferiore alle ore 2), dell'orario congruo e/o della difficoltà di individuare un'area precisa di riferimento, l'ufficio responsabile del procedimento di rilascio dell'autorizzazione dispone che la documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale non venga richiesta.
4. Per le manifestazioni, anche se non ripetitive, di cui alle lettere A), B) ed E) è comunque obbligatoria la documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.
5. Qualora la richiesta non sia congruamente motivata e non risulti d'tremodo penalizzante trovare soluzioni alternative, la richiesta viene rigettata. Essa viene rilasciata tenuto conto:
 - a. del luogo della manifestazione;
 - b. del tipo di manifestazione;
 - c. della effettiva durata della manifestazione;
 - d. delle azioni poste in essere dall'organizzatore per informare i potenziali soggetti interessati all'emissione rumorosa del temporaneo e potenziale disturbo arrecabile;
 - e. della "storicità" della manifestazione, ovvero delle problematiche nel tempo emerse in sua conseguenza.
6. L'autorizzazione in deroga rilasciata fa comunque salvi i diritti vantati da terzi, anche in relazione alla tutela di cui agli articoli 659 del codice penale e 844 del codice civile.

ART. 9 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA. MANIFESTAZIONI RIPETITIVE.

1. L'autorizzazione in deroga ai limiti fissati dalla tabella 1 allegata per le manifestazioni "ripetitive" deve essere esplicitamente richiesta a cura dell'organizzatore della manifestazione almeno 45 giorni prima della data o delle date previste. In questo caso il responsabile dell'iniziativa deve richiedere al Comune su modello conforme all'*allegato 2* autorizzazione in deroga, corredandola della documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.
2. L'autorizzazione in deroga deve essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA.

ARTICOLO – 10 ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i rumori prodotti durante le manifestazioni temporanee che derivano da altre sorgenti diverse da quelle sonore amplificate e non, esempio accessori quali: frigoriferi, congelatori, condizionatori, compressori, ecc, per i quali si applicano le disposizioni impartite dai limiti di cui al DPCM 14/11/97 art. 4 (valori limiti differenziali di immissione). Sono in ogni caso fatti salvi i limiti disposti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale se esistente.

ART. 11 CANTIERI. REGOLE GENERALI

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
2. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) della legge n. 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
3. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00.
4. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.
5. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati è oggetto di preventiva dichiarazione, conforme al modello di cui all'*allegato 1*, da allegare alla istanza tesa ad ottenere l'autorizzazione per i lavori o al più tardi almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività a qualsiasi titolo autorizzata.
6. Assunti i limiti e le modalità di misurazione contenuti nella direttiva G.R. 45/2002, per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.
7. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
8. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento.
9. Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

ART. 12 CANTIERI. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. Le attività di cantiere che per motivi particolari contingenti e documentabili non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuati, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata apposita domanda, da allegare alla istanza tesa ad ottenere l'autorizzazione per i lavori o al più tardi almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività a qualsiasi titolo autorizzata, al Comune con le modalità previste nell'*allegato 2* corredata, qualora la rilevanza dell'opera e l'impatto sul diritto al riposo delle persone lo ritenga necessario, della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga, se non motivatamente negata, può essere rilasciata eventualmente previa acquisizione del parere di ARPA.

2. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

ART. 13 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE DICHIARAZIONI – SOGGETTO COMPETENTE

1. Le dichiarazioni di cui agli articoli 6, comma 1° e 11, comma 5, come le richieste di autorizzazione in deroga di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 12, presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità ivi descritte, sono attribuite alla competenza dei seguenti uffici:

- a. Manifestazioni di cui all'articolo 7 organizzate da imprenditori nell'ambito delle attività di pubblico esercizio e di commercio: allo Sportello Unico per le Attività produttive.
- b. Manifestazioni di cui all'articolo 7 organizzate da associazioni ed enti senza finalità di lucro: al Settore Cultura, Sport e Tempo Libero.
- c. Manifestazioni di cui all'articolo 7 – effettuate su area pubblica o su area privata aperta al pubblico ed indette nell'esercizio di attività imprenditoriale – per le quali è necessaria autorizzazione ai sensi degli articoli 68/69 TULPS: al Servizio Amministrativo del Comando di Polizia Municipale,.
- d. Attività di cantiere di cui all'articolo 11 relative alla realizzazione di Opere Pubbliche: allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
- e. Attività di Cantiere relative alla realizzazione di edifici privati: allo Sportello Unico per l'Edilizia.
- f. Attività di cantiere stradale, quando non asservito ad attività di cui alle lettera d): allo Sportello Unico per l'Edilizia.

2. I citati Uffici, mettono a disposizione dei richiedenti apposita modulistica per la presentazione delle relative istanze.

3. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive e lo Sportello Unico per l'Edilizia integrano ai fini del precedente comma 2° la modulistica attualmente in uso al fine di consentire, laddove ciò sia possibile, al richiedente la presentazione di una unica istanza.

4. Le manifestazioni di cui all'articolo 7 se organizzate direttamente dal Comune sono esenti dalla presentazione di richiesta in deroga, essendo sufficiente a tal fine la presentazione della documentazione idonea, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale se il tipo di manifestazione lo ritiene perlomeno opportuno, atta a documentare gli accorgimenti adottati per il contenimento del rumore.

PARTE SECONDA

ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 14 ATTIVITA' AGRICOLE

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 15/2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

ART. 15 PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Il presente articolo fornisce alcune regole l'impiego di particolari sorgenti sonore quali:

Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Cannoncini antistorno

L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo 3 minuti;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m.

Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 06.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

ART. 16 SORGENTI SONORE IN GENERE

1. Al di fuori dei casi specificamente disciplinati, l'esercizio di attività potenzialmente rumorose rientranti nella conduzione della propria attività privata (radio, stereo, strumenti musicali, lavori domestici, etc.), è generalmente consentito.
2. Qualora, peraltro l'esercizio di queste attività determini una immissione di rumore atta concretamente ad arrecare disturbo le attività stesse sono consentite, fatta salva la tutela garantita dagli articoli 844 c.c. e 659 c.p., esclusivamente entro i seguenti orari:
 - nel periodo in cui vige l'ora legale, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 23.00.
 - nel periodo in cui vige l'ora solare, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 22.00.
3. Al di fuori delle predette fasce orarie, la sussistenza delle circostanze atte a determinare un rumore come disturbante, da verificare presso il punto di effettivo disturbo, è certificato da apposito verbale di sopralluogo redatto da parte delle forze di polizia locale e statale presenti sul territorio ed all'uopo intervenute.
4. Il predetto verbale deve contenere la dichiarazione che del sopralluogo è stato reso edotto il responsabile della fonte disturbante, con l'invito a cessarne le cause. Un successivo sopralluogo verbalizzato dal quale emergesse il permanere del disturbo costituisce titolo imprescindibile per l'irrogazione della sanzione di cui al 2° comma dell'articolo 17.
5. Copia dei verbali di sopralluogo, al fine di creare una banca dati specifica e verificare la recidiva, sono comunque trasmessi al Comando di Polizia Municipale che provvede alla eventuale irrogazione della sanzione.
6. Sono comunque fatti salvi tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno adottare nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi degli articoli 50 ne 54 del DPR 267/2000.

ART. 17 SANZIONI

1. Le violazioni alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, in particolare per quanto attiene il rispetto dei parametri di rumore e temporali fissati in *tabella 1* ovvero quelli autorizzati in deroga, sono punite con una sanzione amministrativa da 258,23 a 10.329,14 Euro ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della Legge 447/95. I parametri di misura riportati nella tabella 1) sono rilevati in faccia agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le modalità di cui al punto 7 della D.G.R. n. 45/2002. L'attività di controllo è demandata all'ARPA, al Corpo di Polizia municipale ed alle Forze dell'ordine statali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La violazione di quanto disposto dall'articolo 16, qualora supportata da idoneo verbale di sopralluogo, è punita con la sanzione amministrativa da 75,00 a 450,00 Euro.
3. La mancata comunicazione preventiva in caso di rispetto dei limiti così come prevista agli articoli 6, 1° comma ed 11, 5° comma, è punita con la sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro.
4. La mancata richiesta di autorizzazione in deroga di cui agli articoli 8, 9 e 12 in caso di non rispetto dei limiti è punita con la sanzione amministrativa da 100,00 a 600,00 Euro.

ART. 18 AUTORITA' COMPETENTE

1. Autorità competente a ricevere il ricorso avverso il verbale di accertamento di illecito amministrativo elevato per violazione del presente regolamento, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Dirigente del Settore competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione in deroga.
2. Fatte salve le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative irrogate è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della medesima legge.

TABELLA 1)

Cat.	Tipologia di Manifestazione	afflusso	Durata (in ore)	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LA slow	Limite LASmax per pubblico	Limite orario: il venerdì, sabato e prefestivi	Limite orario: restanti giorni
A	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es palazzetto dello sport, pinacoteca ecc.)	>1000	4	70	75	108	24,00	23,30
B	Concerti all'aperto	>1000	4	95	100	108	24,00	23,30
C	Concerti/spettacoli all'aperto	>200	4	85	90	108	24,00	23,30
D	Cinema all'aperto		4	85	90	108	24,00	23,30
E	Discoteche e similari all'aperto	>200	4	70	75	108	24,00	23,30
F	Attività musicali (piano/bar esercitato a supporto di una attività principale di bar, gelateria, ristorante, piscina, pub, pista del ghiaccio, ecc),	<200	4	70	75	108	24,00	23,30
G	Impianti sonori delle attrazioni degli spettacoli viaggianti (giostre)			70	75	108	dalle ore 9,00 alle ore 24,00	dalle ore 9,00 alle ore 23,30

TABELLA ESEMPLIFICATIVA

TIPOLOGIA ATTIVITÀ	DI	DA FARE - RICHIEDERE	
	L'attività RISPETTA I LIMITI (tab. 1)	L'attività NON RISPETTA I LIMITI (tab. 1)	
MANIFESTAZIONI NON RIPETITIVE (parte prima del Regolamento)	Comunicazione (autocertificazione) Allegato 1 (art. 6, comma 1°)	Autorizzazione in deroga Allegato 2 (articolo 8, comma 1°) corredando la richiesta con relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, <i>che può essere esclusa nel caso di cui al comma 3°.</i>	
MANIFESTAZIONI RIPETITIVE (parte prima del Regolamento)	Comunicazione autocertificazione Allegato 1 (art. 6, comma 1°)	Autorizzazione in deroga Allegato 2 (articolo 9, comma 1°) corredando la richiesta con relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale e/o, se richiesto, dal parere ARPA	
CANTIERI (parte seconda del Regolamento)	Comunicazione autocertificazione Allegato 1 (art. 11, comma 5°)	Autorizzazione in deroga Allegato 2 (articolo 12, comma 1°) corredando la richiesta con relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale (qualora la rilevanza dell'opera e l'impatto sul diritto al riposo delle persone lo ritenga necessario) e/o, se richiesto, dal parere ARPA	

Allegato 1

Al/allo SPORTELLO UNICO EDILIZIA
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE CULTURA

OGGETTO: dichiarazione di svolgimento di attività nei limiti di emissione rumorosa ai sensi degli articoli 6 e 11 del Regolamento comunale.

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il
____/____/____ residente in _____ (____) via _____ n
_____ in qualità di **[1]** _____ della
manifestazione/ditta _____ con sede
legale in _____ (____) via _____ iscrizione
alla CCIAA n. _____ CF/P.IVA _____

Al fine di:

] eseguire i lavori di cantiere di cui all'atto **[2]** _____ n _____
del ____/____/____

] eseguire la manifestazione _____ n _____
del ____/____/____

In località/via/indirizzo _____ dal _____ al _____ per giorni _____

D I C H I A R A

Che l'attività rientrerà nelle condizioni stabilite dalla normativa regionale vigente e dal "regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose e dello svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo in luogo pubblico o aperto al pubblico".

A tal fine si allega:

- Copia dell'autorizzazione ai lavori e planimetria dell'area interessata con indicate le sorgenti sonore
- Copia della domanda di manifestazione e planimetria dell'area interessata con indicate le sorgenti sonore
- Ogni altra informazione ritenuta utile

IN FEDE

(Timbro e firma) _____

Allegato 2

AI/allo SPORTELLO UNICO EDILIZIA

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

SETTORE CULTURA

OGGETTO: richiesta di svolgimento di attività IN DEROGA ai limiti di emissione rumorosa ai sensi degli articoli 8, 9 e 12 del Regolamento comunale.

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il
____/____/____ residente in _____ (____) via _____ n
_____ in qualità di [3] _____ della
manifestazione/ditta _____ con sede
legale in _____ (____) via _____ iscrizione
alla CCIAA n. _____ CF/P.IVA _____

Al fine di:

] eseguire i lavori di cantiere di cui all'atto [4] _____ n _____
del ____/____/____

] eseguire la manifestazione _____ n _____
del ____/____/____

In località/via/indirizzo _____ dal _____ al _____ per giorni _____

C H I E D E

Che l'attività possa essere svolta in deroga ai limiti posti dal "regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose e dello svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo in luogo pubblico o aperto al pubblico".

A tal fine si allega:

- Copia dell'autorizzazione ai lavori e planimetria dell'area interessata con indicate le sorgenti sonore
- Copia della domanda di manifestazione e planimetria dell'area interessata con indicate le sorgenti sonore
- RELAZIONE TECNICA (a cura di un tecnico in acustica ambientale)
- Ogni altra informazione utile (motivazioni dettagliate sull'impossibilità di rispettare i limiti)

IN FEDE

(Timbro e firma) _____

[1] Organizzatore, titolare ditta, altro titolo

[2] indicare il tipo di atto che autorizza l'effettuazione del lavoro

[3] Organizzatore, titolare ditta, altro titolo

[4] indicare il tipo di atto che autorizza l'effettuazione del lavoro